REGOLAMENTO (CEE) N. 3679/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : El Salvador.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani tondi.
5. **Quantitativo totale** : 500 tonnellate (1 450 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
   Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
   — umidità : 15 % ;
   — rotture di riso : massimo 5 % ;
   — grani gessati : massimo 5 % ;
   — grani striati rossi : massimo 3 % ;
   — grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
   — grani macchiati : massimo 1 % ;
   — grani gialli : massimo 0,050 % ;
   — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
   — in sacchi nuovi :
   — qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
   — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
   — iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) :
   « ELS-35 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / ACAJUTLA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Acajutla.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 14 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 febbraio al 20 marzo 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti :
   — certificato di origine,
   — certificato fitosanitario,
   — certificato di fumigazione,
   — fatture pro forma con la menzione :
   « los productos mencionados llegan à El Salvador como donativo al pueblo de este pais ; segun el acuerdo de sede firmando el 12 septiembre de 1980, (art. n° 11) el Gobierno autoriz su introduccion libre de todo tipo de impuestos ».

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario prende contatto con il beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.